

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 36-5197

L.R. 1/2019. LR 63/1978, articolo 50. Reg. (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Disposizioni, per l'anno 2022, per la concessione di contributi a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

il comma 1 dell'articolo 6 (Programma regionale degli interventi) della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", di seguito L.r. n. 1/2019, stabilisce che "nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziario ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFR), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 (Clausola valutativa) della legge ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente, approva un programma annuale degli interventi";

il comma 3, lettera e) del medesimo articolo dispone che nel Programma regionale degli interventi rientrino quelli elencati nell'allegato B nonché ogni altro intervento previsto dalla presente legge;

l'allegato B della Legge regionale n. 1 del 2019 alla lettera gg) riporta, quale intervento da attivare, il credito a breve e medio termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati;

l'articolo 3 della Legge regionale 29 del 1 dicembre 2020 proroga il termine per l'adozione del programma di cui all'articolo 6 della L.r. n. 1/2019 all'anno 2022;

l'articolo 7 (Definizione delle modalità di attuazione degli interventi) della L.r. n. 1/2019 al comma 1 sancisce che "la Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e)", il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che gli atti emanati per attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste) disciplina la concessione di contributi, a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati e delle cooperative agricole, per gli interessi su prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario;

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 109, comma 5, e dell'articolo 110, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificata dalla legge regionale 1° dicembre 2020, n. 29 dispone, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2022, resta in vigore la legge regionale 12 ottobre 1978, n.63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);

con la deliberazione n. 11-5559 del 25/03/2013 la Giunta regionale ha approvato il "Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale" ai sensi della L.R. n. 63/1978, articolo 50.

Ritenuto di dare continuità, nelle more dell'approvazione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 1/2019, agli interventi di sostegno al credito a breve termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 63/1978.

Premesso, altresì, che con deliberazione della Giunta regionale n. 14-1582 del 26 giugno 2020 sono stati approvati, nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, i criteri per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti di conduzione annuali contratti da Consorzi di Difesa del Piemonte per l’anticipo dei contributi nazionali e regionali concessi a imprenditori agricoli ad essi associati, a parziale copertura del costo del premio relativo alle polizze assicurative dell’anno 2019, destinando a tale intervento euro 460.000,00.

Richiamato che

in data 18 dicembre 2013 sono stati approvati i Regolamenti (CE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, e per quanto riguarda quest’ultimo regolamento, quelli relativi al settore agricolo. Essi danno continuità ai Regolamenti CE n. 1998/2006 e CE n. 1535/2007; il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, ha modificato il Regolamento (UE) n.1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, prorogandone la validità ed applicazione fino al 31 dicembre 2027, mentre il Regolamento (UE) 2020/972 ha prorogato fino al 31/12/2023 l’applicazione del Regolamento (UE) N. 1407/2013.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile”, anche per l’anno 2021 permangono i ritardi nel pagamento dei contributi nazionali previsti dal Piano Assicurativo Nazionale, relativi alle polizze assicurative in agricoltura e che tale ritardo comporta conseguentemente ritardi anche per il pagamento dei contributi regionali aggiuntivi previsti per il settore zootecnico dalla Legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 articolo 19, in quanto erogabili soltanto dopo che si dimostri il buon fine dei contributi nazionali, nelle more dell’approvazione del programma annuale degli interventi di cui all’articolo 6 della Legge regionale 1/2019.

Informate, in data 23/05/2022 e 06/06/2022, come da documentazione agli atti del suddetto Settore della Direzione Agricoltura e Cibo, le Organizzazioni professionali agricole, cooperativistiche e i Consorzi di Difesa regionali.

Ritenuto, pertanto, che, nelle more dell’approvazione del programma annuale degli interventi di cui all’articolo 6 della Legge regionale n. 1/2019, visto il permanere dei ritardi nel pagamento dei contributi nazionali previsti dal Piano Assicurativo Nazionale, e dei conseguenti ritardi anche per il pagamento dei contributi regionali aggiuntivi per il settore zootecnico, la concessione di contributi a copertura degli interessi sostenuti nell'anno 2021 su prestiti contratti da Consorzi di Difesa del Piemonte conseguenti all'anticipo dei contributi nazionali e regionali concessi a imprenditori agricoli ad essi associati e di approvare i criteri di seguito riportati:

Visto:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
- la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura, per euro 1.313.532,72, come di seguito riportato:

- euro 313.532,72 quali minori risorse finanziarie utilizzate con i bandi emanati nel 2019 e nel 2021 per il presente programma, a cui si è dato copertura finanziaria per € 126.903,68 con l'Impegno n. 4230/2017 e con l'Impegno n. 4338/2018, accertate con la determinazione dirigenziale n. 426 del 25/05/2022, per € 96.768,99 con l'Impegno n. 9513/2020 accertate con la determinazione dirigenziale n. 425 del 25/05/2022 e per € 89.860,05 con l'Impegno n. 4777/2021 accertate con la determinazione dirigenziale n. 425 del 25/05/2022;
- euro 1.000.000,00 quali risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 268645/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022.

Dato atto che le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono concesse nel rispetto del "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificato dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 63/1978 e nelle more dell'approvazione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 1/2019, per il combinato disposto dell'articolo 109, comma 5, e dell'articolo 110, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale 1/2019, di dare continuità, per l'anno 2022, agli interventi per il sostegno al credito a breve termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati, nonché per la concessione di contributi a copertura degli interessi sui prestiti contratti da Consorzi di Difesa del Piemonte conseguenti all'anticipo dei contributi nazionali e regionali concessi a imprenditori agricoli ad essi associati, approvando i criteri di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale e destinando complessivi euro 1.313.532,72;

- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura, per euro 1.313.532,72, come di seguito riportato:

- euro 313.532,72 quali minori risorse finanziarie utilizzate con i bandi emanati nel 2019 e nel 2021 per il presente programma, a cui si è dato copertura finanziaria per € 126.903,68 con l'Impegno n. 4230/2017 e con l'Impegno n. 4338/2018, accertate con la determinazione dirigenziale n. 426 del 25/05/2022, per € 96.768,99 con l'Impegno n. 9513/2020 accertate con la determinazione dirigenziale n. 425 del 25/05/2022 e per € 89.860,05 con l'Impegno n. 4777/2021 accertate con la determinazione dirigenziale n. 425 del 25/05/2022;
- euro 1.000.000,00 quali risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 268645/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che le agevolazioni previste sono concesse nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

LR 1/2019. LR 63/1978, articolo 50. Reg. (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Disposizioni, per l'anno 2022, per la concessione di contributi a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati.

PREMESSE

Il comma 1 dell'articolo 6 (Programma regionale degli interventi) della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", di seguito L.r. n. 1/2019, stabilisce che "nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziario ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFR), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 (Clausola valutativa) della legge ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente, approva un programma annuale degli interventi".

Il comma 3, lettera e) del medesimo articolo dispone che nel Programma regionale degli interventi rientrino quelli elencati nell'allegato B nonché ogni altro intervento previsto dalla presente legge.

L'allegato B della Legge regionale n. 1 del 2019 alla lettera gg) riporta, quale intervento da attivare, il credito a breve e medio termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati.

L'articolo 3 della Legge regionale 29 del 1 dicembre 2020 proroga il termine per l'adozione del programma di cui all'articolo 6 della L.r. n. 1/2019 all'anno 2022.

L'articolo 7 (Definizione delle modalità di attuazione degli interventi) della L.r. n. 1/2019 al comma 1 sancisce che "la Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e)", il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che gli atti emanati per attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste) disciplina la concessione di contributi, a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati e delle cooperative agricole, per gli interessi su prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 109, comma 5, e dell'articolo 110, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura ed sviluppo rurale), come modificata dalla legge regionale 1° dicembre 2020, n. 29 dispone, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2022, resta in vigore la legge regionale 12 ottobre 1978, n.63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste).

La deliberazione della Giunta regionale n. 11-5559 del 25/03/2013 ha approvato il "Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale" ai sensi della L.R. n. 63/1978, articolo 50.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A COPERTURA DEGLI INTERESSI SU PRESTITI A BREVE TERMINE CONTRATTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI SINGOLI ED ASSOCIATI

1. possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Regione Piemonte condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale;
2. per le piccole e medie imprese (PMI) condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate, composte da meno di cinque imprenditori agricoli, l'importo del prestito di conduzione ammissibile a finanziamento dovrà essere compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 80.000,00; per le cooperative agricole e per le forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, la spesa massima ammissibile a finanziamento è calcolata con riferimento ed in proporzione alle effettive esigenze finanziarie;
3. il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte, sui prestiti per la conduzione aziendale è stabilito in misura dell'1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e dell'1,5% per quelle ubicate in zona di montagna;
4. per gli interventi a favore di cooperative agricole ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande;
5. per gli interventi a favore di imprenditori agricoli singoli e ad altre forme associate, composte da meno di cinque imprenditori agricoli, saranno applicate le seguenti priorità:
 - beneficiari dei prestiti di conduzione ammessi a finanziamento con il bando 2021, al fine di evitare eventuali criticità legate al rimborso dei prestiti in scadenza;
 - giovani agricoltori insediati da non più di cinque anni in qualità di capo dell'azienda, che siano risultati ammissibili al premio di insediamento di cui all'Operazione 6.1.1 del PSR 2014-2022;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SUI PRESTITI CONTRATTI DA CONSORZI DI DIFESA DEL PIEMONTE CONSEGUENTI ALL'ANTICIPO DEI CONTRIBUTI NAZIONALI E REGIONALI CONCESSI A IMPRENDITORI AGRICOLI AD ESSI ASSOCIATI

1. possono beneficiare dell'aiuto i Consorzi di Difesa del Piemonte di cui al Capo III del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e della Legge 7 marzo 2003 n. 38, quali forme associate di imprenditori agricoli operanti in Piemonte ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004;
2. l'importo del prestito di conduzione, su cui sono riconosciuti gli interessi come disciplinati al punto 3, non dovrà essere superiore alle anticipazioni, effettuate nell'anno 2021 dai Consorzi di Difesa del Piemonte, dei contributi nazionali e regionali concessi a imprenditori agricoli operanti in Piemonte ad essi associati a parziale copertura del costo del premio relativo alle polizze assicurative e che non abbiano beneficiato di altre agevolazioni pubbliche;
3. il contributo regionale sugli interessi, sostenuti dai Consorzi di Difesa per le anticipazioni alle aziende associate dei contributi sulle polizze assicurative agevolate nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2021, non può essere superiore al 2% delle anticipazioni stesse ed al tasso d'interesse applicato dall'istituto di credito;
4. in caso di risorse finanziarie non sufficienti a garantire la concessione del contributo regionale a copertura degli interessi nella misura sopra indicata a tutti i richiedenti, l'entità

del contributo potrà essere ridotta in modo proporzionale a tutti i beneficiari al fine di consentire il finanziamento di tutte le istanze ammissibili.

REGIME AIUTI DE MINIMIS

In data 18 dicembre 2013 sono stati approvati i Regolamenti (CE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, e per quanto riguarda quest'ultimo regolamento, quelli relativi al settore agricolo. Essi danno continuità ai Regolamenti CE n. 1998/2006 e CE n. 1535/2007.

Il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, ha modificato il Regolamento (UE) n.1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, prorogandone la validità ed applicazione fino al 31 dicembre 2027, mentre il Regolamento (UE) 2020/972 ha prorogato fino al 31/12/2023 l'applicazione del Regolamento (UE) N. 1407/2013.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la concessione di contributi a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati per l'anno 2022, la dotazione finanziaria è pari ad euro 1.313.532,72, così ripartita:

- euro 313.532,72 quali minori risorse finanziarie utilizzate con i bandi emanati nel 2019 e nel 2021 per il presente programma, a cui si è dato copertura finanziaria per € 126.903,68 con l'Impegno n. 4230/2017 e con l'Impegno n. 4338/2018, accertate con la determinazione dirigenziale n. 426 del 25/05/2022, per € 96.768,99 con l'Impegno n. 9513/2020 accertate con la determinazione dirigenziale n. 425 del 25/05/2022 e per € 89.860,05 con l'Impegno n. 4777/2021 accertate con la determinazione dirigenziale n. 425 del 25/05/2022;
- euro 1.000.000,00 quali risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 268645/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022.

Le eventuali risorse finanziarie che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio delle domande pervenute nei bandi emanati nel 2022, saranno destinate a finanziare le domande, di cui al presente provvedimento, risultanti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie.

PROCEDIMENTO E ISTRUZIONI OPERATIVE

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, cui spetta, in particolare, l'approvazione dei bandi, la definizione dei termini di apertura e chiusura delle domande e delle istruzioni operative.